

Varese, 10 marzo 2021

CIRCOLARE N. 3/2021

Comunichiamo alla Spett. Clientela le più recenti novità in materia fiscale ed amministrativa:

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 29 del 04/02/2021)

MODIFICATI GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT DOPO LA BREXIT

No alla Gran Bretagna e sì all'Irlanda del Nord

Con determina dell'Agenzia delle dogane n. 46832 del 15 febbraio 2021, adottata d'intesa con il direttore dell'agenzia delle entrate e con l'Istat, è stata stabilita l'uscita dai modelli Intrastat della Gran Bretagna e l'entrata dell'Irlanda del Nord (ma solo per gli scambi di beni, non per i servizi). Tali effetti decorrono dallo scorso 1° gennaio 2021 quale conseguenza della definizione della Brexit. Il recepimento del provvedimento apporta le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli.

(Agenzia delle dogane, determina n. 46832 del 15/02/2021)

BONUS PUBBLICITÀ 2021

Entro il mese di marzo l'invio della comunicazione

Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il *bonus* pubblicità 2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, accedendo tramite:

- Spid
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- Carta di identità elettronica (CIE)
- Entratel e Fisconline

LA CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la L. 21/2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 183/2020, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo 3, comma 5	Invio dati corrispettivi giornalieri Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.
Articolo 3, comma 6	Deroghe per l'approvazione dei bilanci Vengono prorogate alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020, relative all'approvazione dei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020. A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più entro 120 giorni.
Articolo 3, comma 11 <i>quinquies</i>	Agevolazioni "prima casa" Vengono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021, i termini: <ul style="list-style-type: none">• di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione di cui alla Nota II-bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986;• di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all'articolo 7, L. 448/1998.
Articolo 3-ter	Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia Viene modificato il comma 452 dell'articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), con cui è prevista l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19, precisando che i requisiti devono essere quelli di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento UE 2017/746 e non al Regolamento UE 2017/745.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2021

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare

le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2021.

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La Riforma esclude gli Enti del Terzo Settore

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 si prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale **esonero non è a oggi ancora effettivo ma si concretizzerà solo nel momento in cui la disciplina degli ETS sarà effettivamente entrata in vigore.**

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "*una tantum*" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

Con la **risoluzione n. 125/E/2010**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli "importi" e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo". Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	no
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	si

associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	sì
--	-----------

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E/2009** l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì **“occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”**. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le 2 caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo organizza 2 manifestazioni della durata di 2 giorni ciascuna	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	sì

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

1.

2. A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione *in bonis*

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
--------------------------	--	------------	--------	------	------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2021, pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

PROGRESSIVA DISMISSIONE DI “FISCONLINE” A FAVORE DI SPID, CIE E CNS

Con comunicato stampa del 16 febbraio 2021 viene avviato l'*iter* di attuazione delle misure previste dal DL 76/20 (decreto semplificazioni ed innovazione digitale).

Il primo passaggio riguarda i contribuenti “privati” (persone fisiche non titolari di partita Iva): tali soggetti dal 1° marzo scorso non possono più richiedere le abilitazioni Fisconline per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (tra questi, anche i servizi dell'Agenzia delle entrate).

Le abilitazioni già rilasciate continueranno invece ad operare fino alla scadenza naturale (comunque non oltre il 30 settembre 2021).

È quindi necessario attivarsi per ottenere le credenziali di uno dei servizi alternativi di identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Per quanto riguarda imprese e professionisti, la dismissione del servizio Fisconline è invece rinviata a prossimi provvedimenti attuativi: per tali soggetti le relative credenziali possono essere ancora richieste. Quelle in uso possono quindi continuare ad essere utilizzate anche oltre la scadenza del 30 settembre 2021 (salvo ovviamente verificare la loro scadenza naturale).

Le nuove modalità di accesso

Nel comunicato stampa sono richiamate le 3 forme di accesso che i contribuenti possono utilizzare in luogo di Fisconline. Si tratta di:

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale: è il sistema di identità digitale di più ampia portata.

Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi *online* della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale (<https://www.spid.gov.it/richiedispid>) e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. Ogni gestore ha modalità e costi diversi e diversi sistemi di riconoscimento personale (di persona, *webcam*, tramite CIE o CNS). I gestori attualmente accreditati sono: Aruba, infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, Spiditalia, Tim. Lo Spid può avere diversi livelli di sicurezza (e quindi di servizi offerti) e ogni gestore può offrire uno o più livelli di sicurezza. Per attivare lo Spid occorre avere a disposizione i seguenti supporti: un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (ovvero il tesserino indicante il codice fiscale), la e-mail e il numero di cellulare personali.

CIE, la nuova Carta di identità elettronica: tale strumento permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, sia Pubbliche Amministrazioni che soggetti privati. La CIE è rilasciata dal Comune di residenza; per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l'intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio Comune.

CNS, la Carta Nazionale dei Servizi: detto strumento permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una *smart card* dotata di *microchip*.

Visto che comunque, per tutti i soggetti "privati", Fisconline cesserà di avere efficacia al più tardi entro il prossimo 30 settembre 2021 è opportuno che ci si attivi per tempo per ottenere le credenziali di uno degli strumenti descritti.

PER IL 2021 LE COMUNICAZIONI AL STS SONO SEMESTRALI

Per il 2021 l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l'invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022.

Questa è la nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2021), che accoglie le richieste degli operatori, che ritenevano l'immediato passaggio da annuale a mensile, originariamente previsto già dal 2021, eccessivamente repentino.

L'invio al Sistema Tessera Sanitaria

La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (STS) è funzionale alle necessità dell'Amministrazione finanziaria di approntare le dichiarazioni dei redditi precompilate.

A tal fine, già dal 2016, gli operatori della sanità (non tutti i soggetti sono interessati; a tal fine occorre verificare chi è obbligato all'invio) sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti alla Pubblica Amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo quello in cui dette spese sono state sostenute (si ricorda che la scadenza di invio dei dati relativi al 2020, in scadenza alla fine di gennaio, è stata prorogata in *extremis* al 8 febbraio scorso).

Dal 2021 era previsto che detta comunicazione dovesse essere resa con cadenza mensile, con indubbe complicazioni per gli operatori sanitari (e per gli intermediari che li seguono, quando la comunicazione viene a questi demandata); con il richiamato D.M. 29 gennaio 2021 si è stabilito che il 2021 dovesse diventare un anno transitorio, caratterizzato da una periodicità di invio semestrale.

Il nuovo calendario di invio

In particolare, le spese sostenute:

- | |
|---|
| • nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021; |
| • nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022; |
| • dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo. |

Ovviamente, quelle indicate sono le scadenze entro le quali inviare i dati, ben potendo i contribuenti inviare prima tali informazioni (ad esempio, per chi si fosse attrezzato, già oggi è possibile inviare i dati mensilmente, così come è possibile comunicarli con periodicità più ravvicinata, anche settimanalmente o giornalmente).

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Occorre inoltre ricordare che, nel mese di febbraio, il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

Publicato il decreto per la comunicazione telematica delle erogazioni liberali

Con il recente **provvedimento n. 49889 del 19 febbraio 2021** l'Agenzia delle entrate ha previsto che i soggetti di cui all'articolo 1 del D.M. Mef datato 3 febbraio 2021 devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni previste ai fini della dichiarazione precompilata con le modalità stabilite dal provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si tratta della "prosecuzione" di quanto già iniziato con il precedente D.M. 30 gennaio 2018 con il quale fu disciplinata la trasmissione in via assolutamente sperimentale e facoltativa all'Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei medesimi dati riferiti alle erogazioni effettuate nei confronti dei medesimi soggetti per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019. Al riguardo, l'articolo 1, comma 1 recente del decreto 3 febbraio 2021 ha previsto che anche l'invio dei dati relativi al 2020 sia facoltativo, facendo decorrere l'obbligo di spedire telematicamente le comunicazioni:

- dal periodo di imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio d'esercizio approvato nel 2021 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000 euro;
- dal periodo di imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio d'esercizio approvato nel 2022 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

L'obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

LE NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'articolo 12-*novies*, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) l'Agenzia delle entrate ha stabilito che con procedure automatizzate si debba procedere all'integrazione delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta. ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.

Con un certo ritardo, attraverso il **D.M. Mef del 4 dicembre 2020** è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa, rinviando a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Vediamo, quindi, cosa prevede il **provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021** che l'Agenzia delle entrate – **con decorrenza 1° gennaio 2021** – ha pubblicato per disciplinare la nuova procedura finalizzata all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti.

Integrazione automatica delle FE da parte dell'Agenzia

Per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl l'Agenzia delle entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- a) **Elenco A** (non modificabile): contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) **Elenco B** (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i

presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta. Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:

- a) **in modalità puntuale**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- b) **in modalità massiva**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini in precedenza descritti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

I tempi della procedura per l'anno 2021			
Periodo emissione fatture	Termine per messa a disposizione elenchi su portale fatture e corrispettivi	Termine per modifiche a elenco B	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro 15 aprile	entro 30 aprile	entro 15 maggio
2° trimestre	entro 15 luglio	entro 10 settembre	entro 20 settembre
3° trimestre	entro 15 ottobre	entro 31 ottobre	entro 15 novembre
4° trimestre	entro 15 gennaio	entro 31 gennaio	entro 15 febbraio

Pagamento dell'imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20

settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell'imposta di bollo secondo due modalità alternative:

- a) nei termini previsti dall'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio *web*, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate come descritto in precedenza;
- b) in modalità telematica tramite modello F24 (il servizio *web* consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati).

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio *web* consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio *web* rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

Il calendario dei versamenti per l'anno 2021		
Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> 250 euro	31 maggio
	• 250 euro	30 settembre
2° trimestre	> 250 euro	30 settembre
1° e 2° trimestre	• 250 euro	30 novembre
3° trimestre	qualsiasi importo	30 novembre
4° trimestre	qualsiasi importo	28 febbraio

Comunicazioni telematiche dell'Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti dell'imposta L'Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata come descritto in precedenza, trasmette al contribuente - ai sensi dell'articolo 2, D.M. 4 dicembre 2020 - una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Ini-pec di cui all'articolo 6-*bis*, D.Lgs. 82/2005.

Tale comunicazione contiene:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;

- d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
- e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi *online* offerti dall'Agenzia.

DAL 1° APRILE ATTIVO IL NUOVO TRACCIATO PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI

Con il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha spostato in avanti la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri che oggi appare fissato al prossimo 1° aprile 2021.

Si tratta dell'entrata in vigore della nuova versione (7.0) pubblicata in giugno 2020.

Dal 1° aprile quindi si potrà utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato con conseguente e necessario adeguamento dei registratori telematici.

Tracciato 6.0	Fino al 31/3/2021
Tracciato 7.0	Dal 1/4/2021

Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che le modifiche che entreranno in uso in aprile non hanno solo aggiornato l'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" ma anche il layout del "documento commerciale".

Al di là di aspetti prettamente tecnici, viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

I registratori telematici, inoltre, permetteranno di differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

CORRISPETTIVI "NON RISCOSSI"

Il tracciato per l'invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i c.d. corrispettivi "non riscossi" (esempi tipici sono rappresentati dalle cessioni di beni non consegnati o le prestazioni di servizi non pagate).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

RISCONTRO TELEMATICO DICHIARAZIONI DI INTENTO

Ricordiamo che con Provvedimento prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 12-septies del D.L. 34/2019 (si veda la Circolare di Studio n. 6/2020) è stata messa a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali una modalità di consultazione telematica delle dichiarazioni di intento, trasmesse telematicamente dall'esportatore abituale al fine di avvalersi della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del DPR 633/72, ed acquisite dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che il fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni non imponibili, ai sensi del citato art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72 è obbligato, a pena di rilevanti sanzioni, a riscontrare per via telematica, prima dell'effettuazione dell'operazione (generalmente: emissione del DDT e/o della fattura di vendita) l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

Secondo il citato Provvedimento 96911/2020, la modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento può essere effettuata accedendo al proprio "Cassetto fiscale", nell'apposita sezione dedicata a tale verifica.

Operativamente, il fornitore che effettua il riscontro in oggetto accedendo al proprio "Cassetto fiscale", ottiene un riscontro di "avvenuta verifica" (cambio di colorazione di ciascuna dichiarazione di intento "cliccata", con passaggio dall'azzurro, ante apertura, a viola post apertura), ed ha anche la possibilità di effettuare la stampa del controllo effettuato, avendo evidenza della data di esecuzione.

E' necessario pertanto che ciascun soggetto interessato, oltre al controllo ordinariamente effettuato al link: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica> (anch'esso da stampare), adotti abitualmente anche tale procedura di verifica preventiva (stampanone gli estremi).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.